



TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Istruttore

sciogliendo la riserva che precede;

letti gli atti e i documenti di causa e sentite le parti in contraddittorio, osserva quanto segue.

Preliminarmente ad ogni decisione deve essere disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto presentata dalla banca.

Le allegazioni riguardanti i vizi dei contratti posti a fondamento della domanda monitoria, pur nella sommarietà che connota tale fase del giudizio, non appaiono *prima facie* infondate o pretestuose avuto riguardo alle contestazioni fondate sulla perizia econometrica di parte, che rendono necessari approfondimenti istruttori in ordine alla sussistenza del credito azionato in via monitoria.

In ragione del tenore complessivo delle difese e valutati comparativamente gli interessi delle parti prospettati in questa sede, è opportuno respingere la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

E' meritevole di accoglimento l'istanza di riunione del presente giudizio a quello rubricato al RG. N. /2015, stante l'identità soggettiva e la connessione oggettiva.

PQM



-respinge l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;

-dispone la riunione del presente giudizio a quello rubricato al N. R.G. /2015.

Si comunichi.

6 marzo 2018

Il Giudice
dott.ssa Dorita Fratini
(atto sottoscritto digitalmente)

IL CASO.it

